

REGOLAMENTO
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
DI COMO SERVIZI URBANI SRL a Socio Unico
approvato dall'Organismo di Vigilanza in data.31 Gennaio 2020

Articolo 1 –Finalità

- 1.1. È costituito – ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/2001, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” – l’Organismo di Vigilanza (di seguito “Organismo”) presso CSU SRL (di seguito “Azienda”). L’Organismo, dotato di pieni ed autonomi poteri di iniziativa, ha il compito di valutare l’adeguatezza del modello di organizzazione e gestione e del Codice Etico integrato con il piano di prevenzione della corruzione ai sensi della L. n. 190/2012 (di seguito “Modello 231 integrato”) adottati dall’Azienda, nonché di vigilare sul funzionamento ed osservanza dello stesso, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelli previsti dalla L. n. 190/2012 e dal piano di prevenzione della corruzione.
- 1.2. Nell’esercizio delle sue funzioni, l’Organismo si ispira a principi di autonomia ed indipendenza.
- 1.3. L’Organismo nello svolgimento dei suoi compiti si avvale delle competenti strutture dell’Azienda.

Articolo 2 – Nomina e composizione

- 2.1 L’Organismo è un organo monocratico composto da 1 (uno) componente esterno, dotato di idonei requisiti di professionalità ed indipendenza e nominato dal Consiglio di amministrazione.
- 2.2. L’Organismo nominato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
- 2.3 La nomina deliberata deve essere formalmente accettata dal componente designato.
- 2.4 Il componente dell’Organismo ha il compito di curare, con l’ausilio del Settore amministrativo della società, le formalità relative alla convocazione, alla fissazione dell’ordine del giorno e allo svolgimento delle riunioni dell’Organismo.
- 2.5 In ogni caso, il componente dell’Organismo non deve essere legato in alcun modo all’Azienda da vincoli di subordinazione.

Articolo 3 – Cause di ineleggibilità e decadenza

- 3.1 Non può essere nominato componente dell’Organismo, e se designato decade:
 - colui il quale abbia riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 ovvero sia stato condannato con sentenza – anche non definitiva – 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - un soggetto interdetto, inabilitato o fallito;

- un parente, coniuge o affine con amministratori, sindaci, fino al secondo grado incluso.

3.2 Il componente dell'Organismo è tenuto a far conoscere immediatamente al Consiglio d'Amministrazione l'eventuale sopravvenienza anche di una sola delle suddette situazioni in quanto comportano la decadenza dall'incarico.

3.3 La revoca al componente dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. Per "giusta causa" di revoca si intende:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/01 – risultante da una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti dell'Azienda ai sensi del D.Lgs. 231/01 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza.

Articolo 4 – Funzioni dell'Organismo di vigilanza

4.1 L'Organismo di vigilanza svolge le funzioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/01. In particolare:

- a) vigila sul rispetto del Modello 231 integrato, verificando la coerenza tra i comportamenti messi in atto dalla Società e le indicazioni del Modello stesso;
- b) valuta l'effettiva adeguatezza del Modello 231 integrato, cioè la sua capacità di prevenire reati o comportamenti non voluti;
- c) propone agli Organi e ai responsabili della Società possibili adeguamenti del Modello 231 integrato, nel tempo, in relazione alla evoluzione normativa, ai cambiamenti organizzativi, alle esperienze più innovative;
- d) promuove, coordinandosi con le funzioni aziendali competenti, idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello 231 integrato, e specifici programmi di informazione/formazione e comunicazione interna;
- e) riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sullo stato di attuazione del Modello 231 integrato e sull'attività di vigilanza svolta.

4.2 L'Organismo di vigilanza programma le proprie attività definendo almeno annualmente un Piano delle attività di controllo, che viene trasmesso al Consiglio di amministrazione. Il Piano delle attività di controllo è oggetto di monitoraggio e rendicontazione nella Relazione, almeno annuale, al Consiglio di amministrazione di cui all'art. 8.2.

Articolo 5 – Convocazione, voto e delibere dell’Organismo

- 5.1 L’Organismo si riunisce, su convocazione del componente, almeno 4 volte all’anno.
- 5.2 La riunione viene convocata con informativa al Consiglio di amministrazione e al Direttore dell’Azienda contenente l’ordine del giorno, da inviarsi, anche a mezzo posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione o, in caso di urgenza, due giorni lavorativi prima di tale data al recapito indicato dal componente.
- 5.3 Il Presidente del Consiglio di amministrazione o il Direttore possono motivatamente richiedere la convocazione dell’Organismo di vigilanza secondo le tempistiche previste nel precedente comma.
- 5.4 Di ogni riunione deve redigersi un verbale, contenente l’elencazione delle attività svolte e delle decisioni assunte, sottoscritto dal componente dell’Organismo e conservato in un apposito archivio digitale e cartaceo presso la Società. A tal fine, l’Organismo richiede l’assegnazione di uno spazio fisico dedicato, ad accesso limitato, ove poter conservare la propria documentazione (informatica o cartacea). Ogni informazione, segnalazione, report inviato o ricevuto deve essere conservato in tale archivio per un periodo di 10 anni. L’accesso all’archivio è consentito esclusivamente al componente dell’Organismo ovvero a persone formalmente autorizzate dall’Organismo stesso. I dati conservati su sistemi informatici, vanno protetti con una password di accesso al sistema, definita dall’Organismo, che non deve essere comunicata a soggetti terzi, salvo autorizzazione dell’Organismo stesso.
- 5.5 Le riunioni dell’Organismo si tengono, di norma, presso la sede istituzionale della Società. Per motivate esigenze è possibile tenere riunioni per via telematica.

Articolo 6 – Obblighi di riservatezza

- 6.1 Il componente dell’Organismo assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso nell’esercizio delle sue funzioni – con particolare riferimento alle segnalazioni che gli dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello 231 integrato– e si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell’Organismo. In ogni caso, ogni informazione in possesso del componente dell’Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il GDPR ed il D. Lgs. n. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*).
- 6.2 L’inosservanza dai suddetti obblighi comporta la decadenza dall’incarico da adottare con delibera del Consiglio di amministrazione.

Articolo 7 – Poteri dell’Organismo di Vigilanza

- 7.1 Ai fini dello svolgimento delle funzioni elencate all’articolo 4, all’Organismo sono attribuiti i poteri di seguito indicati:

- a) accedere a tutti i documenti ed informazioni aziendali rilevanti per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite;
 - b) richiedere ai dipendenti della Società di fornire tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie necessarie per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello 231 integrato e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso. Per ragioni di riservatezza sull'attività svolta, l'Organismo non è tenuto a motivare la richiesta. In caso di rifiuto o di grave ostacolo all'esercizio dell'attività di vigilanza, l'Organismo procede secondo quanto previsto nel Modello 231 integrato. Di ogni accesso alla documentazione della Società è conservata traccia nei verbali.
- 7.2 Al fine di assicurare l'effettività del proprio ruolo, l'Organismo è dotato di una casella di posta elettronica dedicata anche per le comunicazioni di chiunque intenda riferire notizie afferenti i compiti di Vigilanza, garantendo la riservatezza della informazione ricevuta in modo non anonimo.

Articolo 8 – Modalità e periodicità di rapporto agli Organi Societari

- 8.1 L'Organismo riferisce in merito all'attuazione del Modello 231 integrato, all'individuazione di eventuali aspetti critici, e comunica al Consiglio di Amministrazione e al Direttore l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.
- 8.2 L'Organismo deve inviare al Consiglio di Amministrazione una relazione, almeno annuale, che riepiloghi:
- a) l'attività svolta dall'Organismo stesso;
 - b) eventuali aspetti critici emersi sia in termini di comportamenti interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
 - c) l'esito delle attività di monitoraggio svolte;
 - d) le eventuali proposte di miglioramento del Modello Organizzativo.
- 8.3 L'Organismo deve segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione:
- a) qualsiasi violazione del Modello 231 integrato ritenuta fondata dall'Organismo stesso;
 - b) ogni informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle funzioni proprie, nonché al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e della L. n. 190/2012.
- 8.4 L'Organismo di vigilanza può essere convocato e può chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento dal Consiglio d'Amministrazione, per riferire in merito al funzionamento del Modello 231 integrato e a situazioni specifiche. L'Organismo documenta gli scambi informativi ordinari e straordinari intercorsi, curandone la relativa archiviazione.

Articolo 9 – Rinvio

- 9.1 Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto definito nel Modello 231 integrato.